COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 11

Istituto agronomico per l'oltremare

Per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, il Ministero degli affari esteri si avvarra' anche dell'istituto agronomico per l'oltremare, al quale potranno essere concessi contributi per i singoli programmi ad esso affidati. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presentera' al Parlamento un disegno di legge per la ristrutturazione dell'Istituto stesso.

Versione in vigore dal 1 marzo 1979, non più in vigore dal 1 marzo 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 9 febbraio 1979, n. 38
Titolo	I — Obbiettivi e strumenti della cooperazione allo sviluppo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/cooperazione-dell-italia-con-i-paesi-in-via-di-sviluppo/art-11-istituto-agronomico-per-l-oltremare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it